

E.CE.P.A.- Ente Certificazione Prodotti Agro-Alimentari

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA D'APPELLO

ART. 1

La Giunta d'Appello è costituita ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto di ECEPA.

La Giunta d'Appello è chiamata a deliberare nell'ambito delle controversie tra i clienti sottoposti a procedura di certificazione e/o certificati in relazione all'attività di certificazione svolta da ECEPA.

Il ricorso alla Giunta d'Appello è normato dal presente regolamento di funzionamento da approvarsi e modificabile con delibera del Consiglio Direttivo

ART.2

La parte ricorrente alla Giunta d'Appello deve trasmettere alla segreteria di ECEPA la relativa domanda a mezzo raccomandata AR ovvero a mano in duplice copia ovvero a mezzo fax.

In caso di raccomandata a mano, la segreteria provvederà ad apporre data, timbro e firma per ricevuta su entrambe le copie della domanda, restituendone una copia al ricorrente..

ART.3

Il ricorso dovrà specificare l'oggetto della contestazione: in particolare dovranno essere esposti, anche in maniera sintetica, i relativi fatti, nonché le norme di legge, di natura pubblica o privata, e comunque le motivazioni poste a fondamento delle richieste avanzate, che saranno altresì puntualmente indicate e specificate

ART.4

Il ricorso dovrà essere sottoscritto dal proponente o in mancanza da un suo delegato cui sia stato conferito mandato per iscritto, anche in calce all'istanza.

ART.5

In difetto degli elementi di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento, e prima di indicare l'improcedibilità del ricorso, la segreteria di ECEPA provvederà, tempestivamente, e comunque non oltre sette giorni dalla ricezione del ricorso, ad invitare per iscritto il ricorrente a formalizzare la richiesta con i requisiti mancanti; in caso di ulteriore mancato riscontro, non potrà essere dato seguito alla procedura.

ART.6

Ricevuta l'istanza, la Giunta d'Appello la esamina entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ovvero dalla successiva integrazione richiesta: la segreteria di ECEPA provvederà a convocare i membri della Giunta medesima anche telefonicamente o per lettera ordinaria, fissando la data per l'esame e la decisione sul ricorso..

ART.7

Durante l'esame del ricorso, la Giunta d'Appello può sostenere la decisione invitando la parte istante a produrre ulteriore documentazione o memoria scritta a sostegno delle proprie ragioni, rinviando la propria decisione ad una seduta successiva.

Il ricorrente, avvertito nei termini fissati dall'articolo 5, deve provvedere all'integrazione richiesta.

Nel caso in cui non si raggiunga una maggioranza nella decisione sul ricorso, il medesimo si considera respinto a tutti gli effetti e non più riproponibile.

ART.8

Della decisione sul ricorso, viene redatto apposito verbale, da depositarsi presso la segreteria di ECEPA e da comunicarsi alla parte ricorrente con raccomandata AR

ART. 9

Le spese del ricorso sono a carico della parte soccombente.

Data 19-09-2011

Il Presidente del Consiglio Direttivo

Prof. Renato Pieri